

N. R.G. 7722/2024**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione fallimentare

Procedimento n. 7722/2024 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive iscritte presso il Registro Imprese in data 21 ottobre 2024 e per l'applicazione di misure cautelari proposto ex art 18 e 19 CCII da () con sede in , in persona del legale rappresentante pro tempore

() elettivamente domicil
studio dei difensori;;

Il Giudice

pronunciando sull'istanza proposta in data 18 ottobre 2024 a scioglimento della riserva assunta con decorrenza 14 novembre 2024 ;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

dato atto della formale sussistenza dei requisiti procedurali per l'accesso alla richiesta misura, così come verificato all'udienza del 14 novembre 2024;

premesse che:

con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 ha domandato al Tribunale:

A) ai sensi e per gli effetti dell'art 19 CCII di confermare le misure protettive ex art 18 per la durata di 120 giorni e di conseguenza disporre per tutti creditori della società, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî ed i cessionari dei loro crediti :

-il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 18 CCII;



-il divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione di applicazione delle misure protettive ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art 18 CCII;

-il divieto di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata esclusivamente dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis dell'art. 18 CCII;

Nonché disporre la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art 18;

B)ai sensi e per gli effetti dell'art 19 CCII inibire , sempre per la durata di 120 giorni, l'escussione di ogni eventuale garanzia costituita a favore di banche e intermediari finanziari, i loro mandatari ed i cessionari dei loro crediti, da parte di _____ e/o di terzi, ivi incluse le garanzie concesse da _____ e da _____ ”

la richiesta di conferma di misure protettive e di applicazione delle misure cautelari ex art 18 e 19 CCII è stata ritualmente notificata ai creditori (individuati dalla stessa istante come) controinteressati;

all'udienza del 14 novembre 2024 sono stati sentiti la parte istante, i creditori costituiti in giudizio o comunque comparsi;

si sono costituiti in giudizio i creditori



il creditore C si è opposto alla conferma delle misure protettive ed all'applicazione delle istanze cautelari formulate dalla ricorrente; i creditori pur non opponendosi alla conferma delle misure protettive (per un periodo peraltro adeguato ed auspicabilmente inferiore al termine indicato da) ed all'applicazione delle misure cautelari, hanno domandato di rigettare la richiesta di inibire ai suddetti istituti di credito *“di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata”*;

1. In merito alla richiesta di conferma delle misura protettive;

rilevato che:

-la ricorrente ha individuato le cause delle condizioni di squilibrio economico - finanziario nel calo della domanda da parte dei mercati di riferimento; le azioni strategiche e le principali assunzioni di piano (ottobre 2024) prevedono nel periodo 2024 – 2030 una completa ristrutturazione della rete di vendita, delle strategie commerciali e dei canali di distribuzione ed una generalizzata riduzione dei costi oltre ad un programma di investimenti sul brand in termini di marketing e comunicazione; in base ai dati esistenti al 31 agosto 2024 il debito da ristrutturare, secondo quanto esposto, risulta pari ad € 89.706.145, importo comprensivo del “debito scaduto” per € 17.448.255, “debito riscadenziato oggetto di moratorie” per € 3.830.228, “linee bancarie per le quali la Società non si attende la conferma” per € 11.757.000 (

hanno sospeso gli affidamenti in concomitanza con la ; “rate dei mutui e finanziamenti dei successivi due anni” per € 71.023.893 (16 contratti di finanziamento a medio e lungo termine, oltre oneri finanziari in maturazione, in parte garantiti da e); “investimenti che la Società ritiene opportuno effettuare nei successivi 24 mesi” per € 4.146.768, dedotti nuovi conferimenti, finanziamenti ed in generale operazioni di carattere straordinario per € 18.500.000. I “flussi di cassa a servizio del debito” sono stati indicati



in € 24.192.049 (margine operativo lordo pari ad € 30.971.614, pari all'Ebitda di cui si prevede il conseguimento con la ripresa a regime dell'attività aziendale, nel 2026, dedotti investimenti di mantenimento per € 2.081.308 su base annua e pari agli investimenti previsti nel piano per il 2026 ed imposte d'esercizio per € 4.698.258;

il piano prevede l'apporto di un aumento di capitale o di un finanziamento soci per € 2.000.000, il ripristino della normale operatività bancaria dal mese di novembre; l'effettuazione di operazioni straordinarie (cd. *"Manovra Finanziaria"*) in grado di consentire alla società nel corso del 2025 di disporre di risorse finanziarie (nuovi finanziamenti; apporti del socio; dismissioni) per complessivi € 13.000.000; ristrutturazione dell'indebitamento esistente nei confronti degli istituti di credito con pagamento integrale delle esposizioni debitorie; ristrutturazione dell'indebitamento corrente nei confronti dei fornitori con pagamento integrale delle esposizioni debitorie; la ricorrente, nell'imminenza della CNC si è dotata di un nuovo assetto organizzativo ed ha conferito alla società di consulenza “ ” l'incarico di predisporre

una *"Independent Business Review"* al piano industriale e finanziario finalizzato al superamento della crisi;

nel piano proposto non è stato individuato lo strumento destinato ex art 23 CCII al risanamento della situazione di crisi;

-l'Esperto nominato prof. _____ nella relazione in atti :

a)ha confermato l'avvio delle trattative;

b)ha ritenuto adeguato il nuovo assetto organizzativo della ricorrente (pag 19) ;

c) ha esaminato le informazioni fornite con riguardo all'estensione del passivo ed all'attivo di cui è programmata l'acquisizione ai fini del soddisfacimento dei creditori, non rilevando situazioni di manifesta inattendibilità anche alla luce della nuova versione del piano di risanamento depositata nel novembre 2024;

d) ha evidenziato, alla luce dei dati disponibili e delle molteplici variabili suscettibili di incidere sull'efficacia del progetto di ristrutturazione (pag. 21), come il risanamento debba ritenersi diretta conseguenza dell'esito delle iniziative industriali che la ricorrente intenderà



adottare (“grado di difficoltà del risanamento” pari a 3,71) sottolineando in particolare (pag. 14) la necessità di provvedere:

- al *“rapido perfezionamento di un accordo con gli istituti di credito tenendo conto che le posizioni assunte da taluni istituti di credito potrebbero apparire particolarmente “di chiusura”;*
 - al *“perfezionamento delle operazioni straordinarie (una o tutte, dipenderà dalla strategia che intenderà adottare la Società) che devono essere poste in essere (in tempi abbastanza contenuti) per superare il deficit finanziario cui potrebbe incorrere la Società sulla base delle previsioni ed indicazioni contenute nel piano di tesoreria (marzo/aprile 2025)”;*
- e) ha ritenuto le misure protettive e cautelari richieste dalla ricorrente funzionali al buon esito delle trattative ed al risanamento aziendale;

osservato che:

-la valutazione di conferma delle misure protettive deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori e dei rilievi eventualmente svolti; della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate , dell’eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; le misure protettive possono essere confermate (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 in ; Tribunale di Prato 22 aprile 2022) qualora, in esito alla disamina della relazione dell’Esperto, sussista:

- a) una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell’impresa;
- b) l’utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
- c) l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all’obiettivo di risanamento dell’impresa;

-la composizione negoziata della crisi d’impresa consiste in un percorso condotto sotto l’egida di un esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta al debitore di rimediare alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario della propria impresa; ove risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento e le misure protettive risultino funzionali allo svolgimento delle trattative, dette misure, nella fase iniziale delle trattative, possono essere confermate proprio al fine di consentire alla ricorrente, mediante l’interlocuzione con l’Esperto e con i creditori, di



individuare lo strumento più adeguato, tra quelli indicati dalla legge, per procedere in concreto al risanamento; diverso ragionamento, di contro, dovrà presiedere la valutazione rimessa al giudicante in sede di eventuale proroga, laddove il giudizio di funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente tener conto delle attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta possibilità di proceder al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati dall'art 23 comma I e comma II lett a, b e d CCII che la ricorrente avrà l'onere di indicare ; la valutazione che il Tribunale deve necessariamente svolgere ai fini della conferma delle suddette misure deve dunque riguardare: a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese, da ritenersi condizione imprescindibile per l'adozione di qualsiasi provvedimento nell'ambito della composizione negoziata e da condursi, quantomeno nella fase iniziale della CNC, in termini analoghi a quanto accade nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, (fattibilità giuridica ed economica , intesa quest'ultima quale non manifesta inattitudine del piano proposto al conseguimento degli obiettivi programmati); b) l'idoneità delle misure protettive richieste alla tutela delle trattative ed a presidiarne il buon esito; c) il concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure richieste, viene imposto ai creditori;

considerato che:

- risultano avviate trattative con i principali creditori ed in particolare con gli istituti di credito al fine di verificarne gli intendimenti, ritenuti essenziali ai fini del superamento delle condizioni squilibrio economico finanziario;
- con nota rispettivamente del 10 e 19 dicembre 2024, e
hanno dato atto dell'avvenuta condivisione con i creditori finanziari della situazione aggiornata nell'ambito della quale si registra il perfezionamento in data 17 dicembre 2024, di una delle operazioni straordinarie programmate nel piano di risanamento (cessione dell'immobile sito in Milano, Via Torino);
- il parere dell'Esperto, pur nel contesto delle criticità evidenziate, consente di formulare un giudizio positivo riguardo alla fattibilità giuridica ed economica del piano ed a ritenere ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento della crisi di impresa;



- le problematiche denunciate (omesso deposito della relazione da parte dell'Esperto, mancato coinvolgimento nelle trattative, carenza di adeguata informazione) dall'unico creditore contrario alla conferma delle misure protettive () devono ritenersi superate alla luce del deposito della relazione dell'Esperto e della circostanza che i residui creditori hanno confermato l'avvio delle trattative (che peraltro, nel prosieguo, dovranno necessariamente coinvolgere anche i fornitori ed il suddetto creditore dissenziente);

- deve essere demandato all'Esperto il compito di verificare nel corso delle trattative la permanenza della fattibilità del piano proposto, valutabile al momento soltanto in termini di ragionevole prognosi di successo;

--nonostante la richiesta di alcuni creditori (condivisa dall'Esperto con dichiarazione resa all'udienza del 14 novembre) di confermare le misure per un'estensione temporale ridotta rispetto alle richieste formulate, la durata deve essere stabilita in proporzione al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee e funzionali al risanamento dell'impresa; detto periodo, nella vicenda in esame, alla luce dei dati evidenziati dall'Esperto, della complessità delle operazioni necessarie per il risanamento e delle verifiche in corso di svolgimento (IBR), non può certamente ritenersi inferiore a 120 giorni, atteso, tra l'altro, che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori **o su segnalazione dell'Esperto**, il giudice che ha emesso le misure protettive o cautelari, può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art. 19 comma VI CCII);

ritenuto dunque che:

-il piano proposto, allo stato degli atti, appaia fattibile e consenta di ritenere perseguibile il risanamento della crisi di impresa e le misure di cui si chiede la conferma risultino funzionali allo svolgimento delle trattative;

- la richiesta di conferma, per 120 giorni, della misure consistenti nell'inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti creditori risulti adeguata al tempo presumibilmente



necessario a porre in essere trattative idonee da assicurare l'eventuale risanamento dell'impresa;

-sia ammissibile e condivisibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa (ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa) in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi; non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui, in difetto di specifica richiesta ex art 18 comma I (come modificato dal D. Lgs 136/2024), le misure protettive dovrebbero essere limitate solo ai creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in quanto in grado di contraddire la domanda; come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 in www.dirittodellacrisi.it) nel vigore della L 147/2021, il comma VI dell'art. 7 (ora art 19 comma VI CCII), istituendo una tutela posticipata e non preventiva, conferisce infatti a tutti i creditori la legittimazione a chiedere la revoca della misura e precisa che si compiono in sede di revoca sia il controllo sull'utilità delle misure rispetto all'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative sia il controllo di proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; il coinvolgimento partecipativo di tutti i creditori rispetto allo "stay" (peraltro non automatico ma frutto di vaglio giudiziario) è consentito pertanto attraverso l'istituto della legittimazione a richiederne la modifica e/o la revoca delle misure già confermate in via di assoluta urgenza (Tribunale di Salerno cit. con ampia motivazione sul punto);

2.sulla domanda di inibitoria della sospensione delle linee di credito;

2.1la ricorrente ha domandato, quale effetto della conferma delle misure protettive, di inibire agli istituti di credito *"di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata"*; si sono opposte

anticipando la propria contrarietà, anche in ipotesi di conferma delle misure protettive, alla riattivazione delle linee di credito sospese (cui non risultano essersi opposte), ritenendo la sospensione effetto di una corretta applicazione dei principi di sana e prudente gestione;



2.2 premesso che la questione può riguardare esclusivamente rapporti contrattuali pendenti, vale a dire linee di credito già concesse e sospese o revocate, a prescindere dall'entità della concessione, e con esclusione di qualunque ipotesi di imposizione di un obbligo di futuro finanziamento (imposizione di finanziamenti ex novo o riattivazione di finanziamenti giunti a naturale scadenza), in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale di Modena 22 giugno 2024 ; Tribunale di Verona 22 gennaio 2024) all'istanza con cui, in concomitanza alla conferma delle misure protettive, viene domandato al giudice, eventualmente a fronte di un'esplicita manifestazione di dissenso, di ordinare ai creditori finanziari il ripristino della funzionalità delle linee di credito sospese in esito alla presentazione dell'istanza ex art 18 comma I CCII, deve essere attribuita natura cautelare, risolvendosi la domanda nella richiesta di impartire un ordine di “*facere*” funzionale all'attuazione degli effetti delle misure protettive, in linea con il disposto degli artt. 19 comma VII e 669 duodecies c.p.c.; la causa autonoma della domanda è quella prevista dall' art. 2, co. 1, lett. q) trattandosi di richiesta volta, in tesi, a tutelare , in via diretta, il buon esito delle trattative ed, indirettamente, la possibilità di dar corso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; l'istanza è poi basata su presupposti autonomi rispetto alle misure di cui è volta ad assicurare l'attuazione e da valutarsi in concreto, ex ante: a) la strumentalità da valutarsi in rapporto al piano di risanamento; b) il “*fumus boni iuris*”, inteso quale probabile fondatezza del diritto, da verificare con riguardo alla realizzabilità dello scopo del risanamento; c) il “*periculum in mora*” da esaminare in relazione al rischio che il risanamento venga vanificato qualora gli effetti del provvedimento richiesto non possano essere realizzati con gli strumenti previsti in via ordinaria dalla legge; d) la “*proporzionalità*” (art 18 comma V bis CCII) da verificare alla luce dei principi di sana e prudente gestione (art 5 TUB) tra la causa autonoma della misura (funzionalità rispetto alle esigenze di risanamento) ed il rischio che con essa viene imposto ai creditori finanziari; la misura può essere concessa in quanto appaia secondo le circostanze e nel senso precisato la più idonea a realizzare la finalità di risanamento e non imponga un rischio irragionevole ai creditori finanziari , anche in considerazione delle soluzioni alternative esperibili nel corso della CNC (art 22 comma 1 lett a CCII);



2.3 ai fini delle valutazioni che occupano, particolarmente in termini di “proporzionalità”, deve rilevarsi come l’articolato normativo costituito dagli art 16 comma V ed, in caso di richiesta e di conferma delle misure protettive, dagli artt. 18 comma V e comma V bis, abbia istituito una sorta di “neutralità” della CNC¹ rispetto alle scelte strategiche delle banche e gli intermediari finanziari, dei mandatarî e dei cessionari dei loro crediti, chiarendo come esse debbano comunque essere governate dai criteri dettati dalla vigilanza prudenziale : l’obiettivo della disciplina richiamata nel suo complesso è palesemente quello

¹ A norma dell’art 16 comma 5 CCII “...la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla **applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale** deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”; analogamente nel caso in cui sia stata richiesta la conferma delle misure protettive i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive. I medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui all’art 18 comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto **dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale**. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. (art 18 comma V CCII); dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla **applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale**. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario (art 18 comma V bis CCII);



di bilanciare l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.² In merito al disposto dell'art 18 comma V CCII è stato osservato in dottrina come il divieto, sancito nel caso di deposito dell'istanza di cui all' art 18 comma I CCII, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, non possa considerarsi assoluto avuto particolare riguardo sia, da un alto, alla diversa formulazione del disposto dell'art. 94 bis CCII in materia di concordato in continuità, laddove si fa espresso riferimento ai contratti essenziali per la prosecuzione dell'attività del debitore, sia, dall'altro, alla circostanza per cui la composizione negoziata non rientra nell'ambito dei quadri di ristrutturazione ai sensi della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), né nella nozione di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" ex art. 2, comma 1, lett. m bis CCII; i creditori nei cui confronti operano le misure protettive sono infatti liberi di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti

² Secondo quanto esposto nella "Relazione Illustrativa" al D.Lgs 136/2024 , art 5 comma III lett c, l'atto di riferimento per la "disciplina di vigilanza prudenziale" è rappresentato dal Regolamento (UE) 2013/575 CRR - Capital Requirement Regulation e dalle disposizioni attuative emanate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) a mezzo di apposite linee guida. Tra queste vanno considerate, in particolare, le Guidelines EBA/GL/2017/01 sull'applicazione della nuova definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013; le Guidelines EBA/GL/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; le Guidelines EBA/GL//2018/10 sulle posizioni non performing e oggetto di misure di concessione. A livello nazionale, vanno considerate le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con le proprie Circolari ed in particolare la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni di Vigilanza per le Banche, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.



dalla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle misure protettive fino all'eventuale conferma delle stesse da parte del Tribunale; il comma 5-bis nel chiarire il rapporto tra le disposizioni dell'articolo 18 e quelle dell'articolo 16 precisa poi che dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari possono mantenere la sospensione (o la revoca³) delle linee di credito accordate, decisa ai sensi dell'articolo 16, qualora dimostrino il collegamento tra la sospensione e la disciplina di vigilanza prudenziale, principale criterio guida dell'agire dei creditori finanziari. La norma postula che incomba agli istituti di credito interessati l'onere della prova del suddetto collegamento gravandoli, in chiave processuale, di offrire un'adeguata e coerente analisi delle ragioni che inducono ad opporsi alla riattivazione delle linee di credito sospese (o revocate). Ove detta dimostrazione manchi, nulla osta all'adozione della misura dandosi con essa attuazione ad un effetto legale delle misure protettive. Il richiamo alla disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca delle linee di credito impone dunque al giudice di verificare, in caso di opposizione, ai fini della concessione della misura cautelare, se gli istituti di credito hanno dato corso ad iniziative pretestuose e non giustificate ex art 5 TUB, alla luce del grado di affidabilità e chiarezza del progetto di piano e del parere dell'Esperto; ove tuttavia si rilevino incertezze, variabili indefinite, margini di ambiguità che comportino un'irragionevole assunzione di rischio ovvero che inducano a ponderare con particolare prudenza la scelta di proseguire nei finanziamenti in difetto di adeguate garanzie - avuto riguardo alla circostanza che gli istituti di credito hanno l'obbligo, imposto dalla normativa creditizia, di astenersi dal proseguire nella regolare esecuzione del rapporto in considerazione delle potenziali ricadute sul sistema finanziario - la misura cautelare non può essere concessa nei riguardi dei (soli) creditori che hanno offerto prova di essersi attenuti, nel sospendere o revocare i finanziamenti in precedenza concessi, ai principi di sana e prudente gestione;

³ La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che il disposto dell'art 18 comma V bis CCII debba ritenersi esteso anche alle ipotesi di revoca;



2.4 poste le superiori premesse, nella vicenda in esame, la richiesta di cautela di
deve ritenersi insuscettibile di accoglimento esclusivamente nei riguardi di
; queste ultime hanno indicato i
rapporti di credito oggetto di sospensione:

a)

- contratto quadro di concessione di affidamenti con utilizzo promiscuo, che include le linee di credito a breve termine utilizzabili nelle seguenti forme tecniche (le **“Linee di Credito BT”**):

apertura di credito in c/c ordinario a revoca n. 4843/1784 sino alla concorrenza di Euro 100.000,00, con utilizzo alla data del 30 settembre 2024 pari a Euro 3.041.636,00 in sconfinamento per Euro 2.941.636,00;

linea di credito commerciale promiscua **“Anticipo export / fatture smobilizzo crediti IT / Estero SBF”**, attualmente sospesa, sino alla concorrenza di Euro 7.000.000,00 e con un utilizzo alla data del 30 settembre 2024 pari a Euro 2.200.000,00;

-linea di credito documentario (lettere di credito), attualmente sospesa, sino alla concorrenza di Euro 7.000.000,00 e con un utilizzo alla data del 30 settembre 2024 pari a Euro 2.620.457,00;

-linea di credito di firma (fideiussioni commerciali), attualmente sospesa, con un utilizzo alla data del 30 settembre 2024 pari a Euro 501.253,00;

-finanziamento a medio/ lungo termine (garantito al 90% da Sace S.p.A.) con un debito residuo di Euro 8.669.359,00, di cui Euro 2.106.859 per n. 2 rate insolute comprensive di interessi e mora contabilizzata, oltre a interessi (la **“Linea di Credito MLT”**).

b) :

-apertura di credito ad utilizzo promiscuo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con validità a revoca utilizzabile sotto forma di anticipi fatture Italia vs. terzi sul conto n. 00129214 e/o sotto forma di apertura di credito utilizzabile a fronte di presentazioni di portafoglio s.b.f. sul conto unico n. 00123150 e/o sotto forma di anticipi su crediti all'esportazione sul conto n. 026892000367 e/o sotto forma di aperture di credito documentario, accettazioni e fideiussioni estero c/terzi e/o , con limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), sotto forma di sorvenzione contro fatture/documenti Italia sul conto tecnico n. 00005061 e/o, con limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), sotto forma di sorvenzioni denaro caldo sul conto tecnico n. 00003992 le cui condizioni e modalità di utilizzo saranno concordate di



volta in volta e/o, con limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), sotto forma di finanziamenti su previsioni di esportazione da effettuare sul conto n. 027900001608;

- apertura di credito in conto corrente di euro 100.000,00 (centomila/00) con validità a revoca sul conto unico n. 00123150;

-crediti di firma di natura commerciale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con validità a revoca;

-crediti di firma disciplinati da leggi e regolamenti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con validità a revoca”;

tanto che hanno poi richiamato la disciplina di vigilanza prudenziale per giustificare la sospensione disposta ed il proprio intendimento di non riattivare le linee di credito (peraltro la sospensione da parte di risale al 25 settembre 2024) rilevando come , alla luce del piano di risanamento proposto e delle incertezze evidenziate dall’Esperto, in difetto di adeguate garanzie, la prosecuzione nel finanziamento della ricorrente potrebbe risolversi in un’ingiustificata assunzione di rischio stante il concreto pericolo di non ottenere il rientro del credito già erogato; si tratta di rilevi condivisibili dovendo gli istituti di credito analizzare in primo luogo la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa, nonché verificare : a)che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli; b) la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito (Linee Guida EBA n. 6 del 29/05/2020). Al riguardo deve in primo luogo osservarsi come non risulti ancora depositato l’esito dell’ IBR al piano industriale e finanziario finalizzato al superamento della crisi, né si conoscano gli esiti delle verifiche demandate alla società di revisione in merito all’analisi del bilancio al 31 dicembre 2023. A fronte (situazione economico patrimoniale al 31 agosto 2024; doc 15 ricorrente) di una complessiva esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito per € 137.931.847 ed una rilevante contrazione dei ricavi, passati da € 234.465.499 al 31 dicembre 2023 ad € 139.467.093 al 31 agosto 2024, il piano (come rilevato in particolare da) prospetta un EBITDA in significativa riduzione nel 2024 ed in parziale



decrescita fino almeno al mese di giugno 2025; si evidenzia altresì la necessità di dover procedere nel medio termine alla ristrutturazione di un debito pari ad oltre € 80.000.000; il cash flow prospettico prevede un ammontare di debito scaduto consolidato verso i fornitori già a novembre 2024 di complessivi € 21.000.000 ; la regolarizzazione dei flussi prevista dal piano per il mese di marzo 2025 prevede l'acquisizione di € 13.000.000 attraverso operazioni straordinarie; è il medesimo Esperto a rilevare come gli obiettivi del piano sono raggiungibili soltanto a fronte del conseguimento da parte della società di liquidità per complessivi € 18.000.000 nel breve periodo, evidenziando tuttavia, nel contempo, che *“l'attuale formulazione del piano contiene soprattutto degli elementi di focus che dovranno essere compiutamente descritti e rappresentati nella versione definitiva del Piano”*; l'attuazione delle operazioni straordinarie, le prospettive di ripristino della normale operatività finanziaria e la rimodulazione dell'indebitamento nei confronti degli istituti di credito con pagamento integrale delle esposizioni debitorie risultano infine *“...inevitabilmente caratterizzate da margini di incertezza e la cui realizzabilità dipenderà anche dagli accordi che la Società intende perfezionare con i creditori”*; particolarmente rilevante infine la valutazione conclusiva dell'Esperto (pag 24) con riguardo al “rimborso del debito” laddove si evidenzia che *“il documento di Piano predisposto dalla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cris costituisca una base di partenza che contiene le informazioni indicate nella Check List: evidentemente il documento dovrà essere integrato nel corso delle prossime settimane in modo da:*

- *meglio rappresentare e descrivere le operazioni di carattere industriale che dovranno essere poste in essere ed i correlati effetti, industriali ed economici;*
- consentire di meglio comprendere le dinamiche dei ricavi, dei costi aziendali e dei correlati effetti finanziari nonché*
- declinare in modo maggiormente completo ed esaustivo le modalità di rimborso dei debiti della Società (sia nei confronti dei fornitori che nei confronti degli istituti di credito) in modo da consentire ai creditori di poter meglio comprendere anche il trattamento che verrà ai medesimi riservato in funzione dei contenuti della manovra”*;

pur nel contesto di una situazione suscettibile di risanamento (circostanza che giustifica la conferma delle misure protettive) il permanente rifiuto opposto dai suddetti istituti di credito alla riattivazione delle linee di credito sospese non può considerarsi ingiustificato



alla luce dei principi di sana e prudente gestione e delle valutazioni prospettiche imposte dalla normativa creditizia, a fronte dei margini di incertezza e delle molteplici variabili che condizionano l'attuazione del piano di risanamento, rilevati anche dall'Esperto: la riattivazione delle linee di credito imporrebbe infatti ai creditori finanziari opponenti l'assunzione di un rischio sproporzionato rispetto alle prospettive di rimborso desumibili dalle assunzioni di piano; in base a quanto previsto dall'art. 18 comma V bis CCII deve dunque ritenersi che la misura cautelare richiesta da _____ debba essere rigettata nei riguardi di _____ ed _____, mentre nei riguardi dei residui istituti di credito possa trovare accoglimento non essendovi alcun riscontro, in difetto di opposizione, che l'eventuale sospensione sia stata disposta in applicazione dei principi della vigilanza preventiva e dovendosi, pertanto, dar corso agli effetti ex lege previsti in caso di conferma delle misure protettive;

2.5 ritenuta infondata la domanda sotto il profilo del “fumus” e soprattutto, sotto il profilo della necessaria “proporzionalità”, nel senso e nei limiti sopra precisati, si rileva come sotto il profilo del “periculum”, pur chiaramente evidenziato dall'Esperto, le esigenze di finanziamento rappresentate dalla ricorrente, a fronte di una situazione di obiettiva incertezza quanto alle prospettive di rimborso, potrebbero essere adeguatamente soddisfatte, in conformità a quanto indicato dagli stessi istituti di credito (esplicitamente _____ in modo più velato _____) attraverso alcuna delle dinamiche declinate dall'art 22 CCII ed in particolare offrendo adeguate garanzie rispetto alla richiesta di futura erogazione di liquidità, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

3.in merito alla domanda di ***“inibire , sempre per la durata di 120 giorni, l'escussione di ogni eventuale garanzia costituita a favore di banche e intermediari finanziari, i loro mandatari ed i cessionari dei loro crediti, da parte di _____ e/o di terzi, ivi incluse le garanzie concesse da _____ e da _____ ;***



la richiesta ha palesemente natura cautelare ed è insuscettibile di accoglimento in carenza di qualunque collegamento con gli obiettivi di risanamento; non si ravvisa in primo luogo alcun interesse in capo alla ricorrente nel richiedere la temporanea compressione di una facoltà riconosciuta dalla legge in capo agli istituti di credito ed incompressibile all'esito del venir meno della misura richiesta; non si ravvisa infatti alcun vantaggio nell'evitare che "maturino diritti di prelazione", circostanza da ritenersi del tutto irrilevante nel corso della CNC (peraltro, anche ove si ragionasse in termini di "accertamento del passivo", a fronte di un debito temporaneamente chirografario ma potenzialmente suscettibile di assumere rango privilegiato, dovrebbe in ogni caso procedersi ad un accantonamento); a fronte di un rapporto con gli istituti di credito particolarmente variegato e complesso deve escludersi poi che i creditori finanziari possano essere indotti ad un minore impegno nel negoziato, anche alla luce dei principi di necessaria tutela delle ragioni del garante, per il fatto che sussistono garanzie da parte di _____ e _____ ;

4. evidenziato dunque che per effetto della conferma delle misure protettive:

- non sono inibiti i pagamenti (art 18 comma III CCII);
- sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art 18 comma I CCII);
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma I e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (art 18 comma IV CCII);
- i creditori interessati dalle misure protettive ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (art 18 comma V CCII);
- dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state



- l'eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro circa l'effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata relazione riguardo alla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché da un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente per il risanamento della condizione di crisi;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII

1) CONFERMA per 120 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e così fino al 18 febbraio 2025 le misure protettive erga omnes richieste da

(in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi;

2) **PROVVEDE**, per l'effetto, nei confronti di tutti i creditori ad:

a) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;

b) inibire la intimazione di pagamento di somme;

c) inibire la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale;

d) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni in danno della società;

e) inibire ai creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente ovvero di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;

3) PRECISA, che ex lege per l'effetto della conferma, è inibito a tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni



esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

4) AVVERTE che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

5) PRECISA che per effetto della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, esclusi

, non possono mantenere la sospensione o la revoca relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata ed INIBISCE ex art 18 comma V bis CCII ai soggetti menzionati da tale norma (ferme le esclusioni indicate) di mantenere, dal momento della conferma delle misure protettive, la sospensione o la revoca delle linee di credito accordate a al momento dell'accesso della composizione negoziata;

6) RIGETTA l'istanza di inibire il mantenimento della “ *sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata*” con riguardo a ;

7) RIGETTA l'istanza formulata in via cautelare di “ *inibire l'escussione di ogni eventuale garanzia costituita a favore di banche e intermediari finanziari, i loro mandatarî ed i cessionari dei loro crediti, da parte di C e/o di terzi, ivi incluse le garanzie concesse da e da* ”

8) MANDA all'Esperto affinché segnali tempestivamente (con apposita relazione da depositare in PCT) a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

9) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Parma, 10 gennaio 2025

Il Giudice
Enrico Vernizzi

